

Esemplare per il Contraente


 APPENDICE N. 00008
VALORI ESPRESSI IN EURO

POLIZZA 300564277		VERONA FIERA		codice 13F 00	
CONTRAENTE GIUNONE SPA SOC. UNIPERSONALE		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N. _____			
V. APPIA NUOVA 901 via, piazza, n. civico ROMA località		COASSICURAZIONI (come da allegato)			
00178 c.a.p.		EMMISSIONE 1° QUIETANZA		SCADENZA CONTRATTO	
SEMESTRALE Rateazione	DECORRENZA dalle ore 24 del	31 GG	03 MM	2018 AA	30 GG
					09 MM
					2018 AA

A modifica di quanto risulta dai precedenti documenti contrattuali, il premio della suindicata polizza viene modificato come sottoindicato:

PREMIO							
IMPONIBILE ANNUO	%	AUMENTO PER FRAZIONAMENTO		TOTALE IMPONIBILE ANNUO	IMPONIBILE DI RATA	IMPOSTA	TOTALE
100.000,00				100.000,00	50.000,00	11.125,00	61.125,00
Importo premio prima rata (sino al <u>30/09/2018</u>)					50.000,00	11.125,00	61.125,00

Atto di dichiarazione

Mediante la presente appendice, che forma parte integrante della polizza a margine indicata, si prende atto di quanto segue:

1. ADEGUAMENTO LEGGE GELLI
Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art.9 della legge 8 marzo 2017, n.24.

Validità temporale dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti durante il medesimo periodo o nei dieci anni antecedenti la decorrenza del contratto.

In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento assistite da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione.

Per i sinistri relativi a fatti commessi nei 10 anni antecedenti la decorrenza del contratto si intende stabilito un sotto-limite aggregato pari all'importo indicato nel massimale annuo di Polizza.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di terzi, in dipendenza dell'attività esercitata dall'Assicurato, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto della Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nella Proposta Questionario.

Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo di EURO 150.000,00.

Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;

3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

2. i massimali rimangono invariati come segue:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di
Euro 1.500.000,00 per ogni persona con il limite di
Euro 1.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Euro 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di
Euro 500.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

Fermo il resto.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

_____ ,li _____

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo di euro _____ è stato effettuato in mie mani addì _____

BS 5/4/2013

L'ACQUISITORE



MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 oggi IVASS

SEZIONE A (ex modello 7A)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2006 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 oggi IVASS in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano al contraente** copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
 3. **pagamento in denaro contante**:
 - a) per i contratti di assicurazione responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie, e' consentito fino a euro 3.000,00 per ciascuna rata Legge n. 208 del 28/12/2015.
 - b) per i contratti degli altri rami, e' ammesso solo se il premio annuo, comprese eventuali regolazioni, non superi euro 750,00.
 - c) per i contratti del ramo vita non e' mai ammesso.

SEZIONE B (ex modello 7B)

**INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA
NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna e' punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

Nome e Cognome: MAURO DI FALCO () Broker (Sez. B)

() L'Amministratore Unico

Addetto attività d'intermediazione

() Addetto all'intermediazione (iscritto sez.E del RUI) al di fuori dei locali del broker

() Addetto interno all'intermediazione del broker sotto indicato

Iscritto al RUI

Sezione: E Numero: 000038299 data iscrizione: 01/02/2007

Dati del broker che intermedia il contratto:

Nome Cognome/Ragione sociale Cossa & Partners Srl C & P Insurance Brokers Srl Sede legale Roma
Sede Operativa V.le Bruno Buozzi 64 Sede Roma
N. iscrizione RUI/sez. B B000014361 data iscrizione 01/02/2007
Sito internet www.cpbroker.it telefono 06.484855
Indirizzo e-mail: cpbroker@cpbroker.it Posta Certificata: cpbroker@pec.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Isvap oggi Ivass: www.ivass.it

PARTE 2.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali

Il soggetto che entra in contatto con il cliente è il broker Cossa & Partners Insurance Brokers Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione e' detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente è il broker

Con riguardo al contratto proposto la Cossa & Partners Insurance Brokers srl dichiara di:

() fornire consulenze basate su un'analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente

() essere tenuto in forza di obblighi contrattuali a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle imprese di Assicurazione con le quali la Cossa & Partners Insurance Brokers Srl ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

() svolgere la funzione di "Coverholder at Lloyd's".

Per "Coverholder" s'intende che alla Cossa & Partners alcuni Assicuratori dei Lloyd's hanno delegato la propria autorità di sottoscrivere contratti di assicurazione. Un possibile conflitto d'interesse potrebbe insorgere, ad esempio, tra gli obblighi della Cossa & Partners assunti dal mandato fiduciario rilasciato dall'assicurando e gli obblighi previsti in qualità di Coverholder dei Lloyd's.

Maggiori informazioni sulla figura del "Coverholder" sono disponibili sul sito dei Lloyd's (www.lloyds.com)

Autorita' Competente alla vigilanza: Isvap oggi IVASS – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

2.2. Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'ISVAP oggi IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti). Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti al broker dall'Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.**

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

PARTE 3.
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Ovvero

Cossa & Partners Insurance Brokers Srl ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fidejussione a garanzia della capacità finanziaria della stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 15.000,00-

L'attività di intermediazione esercitata e' garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.** Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all'Isvap.

3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto

l'intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto e' stato quotato presso la Impresa di Assicurazione la quale HANON HA concesso all'intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap oggi Ivass. La autorizzazione concessa dalla Impresa di Assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici

Ovvero

l'intermediario specifica che il contratto di Assicurazione proposto e' stato quotato presso la Agenzia

Generali Sg. Verona

la quale HANON HA ottenuto dalla propria impresa di assicurazione mandante ratifica del rapporto con il broker e con i suoi collaboratori ed autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap oggi Ivass. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap oggi Ivass all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura e' subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario e' obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

3.3 Collaborazione con altro Broker

SI () NO ()

Cossa & Partners Insurance Brokers Srl informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto e' effettuata in collaborazione con il broker che segue:

Ragione Sociale _____
Iscrizione RUI _____
Data iscrizione _____

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap oggi IVASS. La copertura e' pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap oggi IVASS.

3.4 Reclami

E' in facoltà del Contraente, Assicurato, Danneggiato o Beneficiario, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa Assicuratrice, indicando le modalità ed i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per ciascuna delle suddette parti, qualora non dovesse ritenersi soddisfatta dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro i termini di legge, di rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza sugli Intermediari, Via del Quirinale 21 00187 Roma (fax: 06.42133206, pec: ivass@pec.it info su: www.ivass.it) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa Assicuratrice. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Cossa & Partners Insurance Brokers srl

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVISORIE RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA IN PERCENTUALE SUL PREMIO IMPONIBILE

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap oggi IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti

	ITAS MUTUA	ALLIANZ	UNIPOL	GENERALI ITALIA SPA	GROUPAMA	VITTORIA	REALE MUTUA
auto	12,09	8,00	10,00	10,00	5,00	3,70	6,00
Autobus	5,00	5,00	8,00	8,50	4,50	=====	6,00
Autocarri	5,00	5,00	8,00	9,00 - 8,50	4,50	CARAVAN 6,68	6,00
Ciclo e moto	12,09	8,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Motocarri trasporto	5,00	5,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Veicoli d'epoca	12,09	8,00 - 5,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Macchine operatrici	12,09	5,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Macchine agricole	12,09	5,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Natanti	12,09	8,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Quadricicli motoslitte e	12,09	8,00	10,00	10,00	4,50	=====	6,00
Veicoli conto terzi	5,00	8,00 - 5,00	8,00	9,00 - 8,50	5,00 - 4,50	=====	6,00